



Covid, la terza via della giustizia riparativa

Descrizione

Non va lasciata cadere lâ??idea-proposta avanzata sul Corriere da Luigi Ferrarella di immaginare un percorso ispirato alla cosiddetta giustizia riparativa con riguardo alle responsabilitâ relative alla gestione del covid. Una proposta ripresa sulle stesse colonne dal matematico e affermato scrittore Paolo Giordano che si Ã“ molto occupato di covid. A mio avviso, una terza via â?? certo difficile, innovativa, tutta da elaborare nella sua implementazione â?? che si discosta dalle due in atto: quella della Commissione di inchiesta parlamentare e quella giudiziaria avviata dalla procura di Bergamo. Da ex parlamentare di lungo corso, nutro una profonda diffidenza verso le Commissioni parlamentari. Lâ??esperienza attesta che esse si rivelano inutili e inconcludenti e/o foriere di sterili, corrosive polemiche, in quanto sistematicamente piegate a interessi di parte politica. Nel caso in oggetto, il copione sarebbe quello di sempre: una parte colpevolizzerebbe gli esponenti del governo di allora, la parte avversa quelli della regione Lombardia. Ma anche lâ??indagine giudiziaria solleva interrogativi. Essa, per sua natura, deve accertare precisi reati imputabili a soggetti individuali. Non semplicemente fornire materiale informativo circa errori, ritardi, improvvisazione nella gestione politica e sanitaria del covid (come ha fatto intendere il pm di Bergamo). Ferrarella, ferrato in materia, ha spiegato perfettamente come le regole, gli istituti, la strumentazione del diritto penale siano inidonei allo scopo. Salvo specifici, circoscritti casi. Con un risultato giÃ scritto, cioÃ“ processi infiniti che non reggono i tre gradi di giudizio, come dimostrano numerosi precedenti concernenti reati a â??vittime diffuseâ?•. E, a seguire, con conseguenze e reazioni anchâ??esse giÃ scritte: lo scoramento e la rabbia delle vittime o dei loro congiunti, un sentimento di denegata giustizia, la colpevolizzazione dei giudici, il discredito verso le istituzioni. Il diritto penale Ã“ il ramo del diritto meno mite, che opera su un terreno arduo e insidioso. Esso puÃ² irrogare sanzioni che limitano la libertâ personale che la Costituzione dichiara â??inviolabileâ?• (art. 13). Di piÃ¹. Al fine di circoscriverne con precisione lâ??oggetto, la stessa Carta stabilisce che â??la responsabilitâ penale Ã“ personaleâ?• (art. 27) e una nota sentenza (n. 264/1988 della Consulta recita cosÃ¬: un soggetto â??sarÃ chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietateâ?•. Tali riferimenti normativi avallano un sentimento comune secondo il quale sarebbe improprio affidare la immane, sconvolgente tragedia del covid e delle sue vittime ai tribunali (ripeto: con lâ??eccezione di casi nei quali fosse di qualche evidenza la responsabilitâ penale intesa nello stretto senso summenzionato). E tuttavia, per converso, neppure si puÃ² â??archiviare la praticaâ?• senza dare ascolto ai familiari delle vittime e senza una riflessione collettiva che aiuti la comunitâ a fare

tesoro della drammatica lezione che ce ne viene per il futuro.

PerchÃ© dunque non esplorare, se possibile, la terza via, mite ma non elusiva, della giustizia riparativa il cui esempio piÃ¹ noto e di portata storica fu il tribunale sudafricano â??per la veritÃ e la riconciliazioneâ?• dopo lâ??apartheid? Lâ??Onu la chiama â??giustizia di transizioneâ?• a valle di conflitti armati e di guerre civili, mirata alla â??guarigione socialeâ?•.

Sul tema della giustizia riparativa, disponiamo di vari studi. In particolare vi si sono applicati i giuristi Gabrio Forti e Claudia Mazzuccato della Cattolica. Un aggancio normativo, come osserva Ferrarella, Ã in via di perfezionamento con la cosiddetta riforma Cartabia e, segnatamente, con il nuovo art. 129 bis del codice di procedura penale, nel quale si legge: â??in ogni stato e grado del procedimento lâ??autoritÃ giudiziaria potrÃ , anche dâ??ufficio, disporre lâ??invio dellâ??imputato e della vittima del reato a un Centro di giustizia riparativaâ?• teso a un percorso di riconciliazione. Quale il senso della giustizia riparativa? Essa considera il reato quale danno alle persone e â??fratturaâ?• relazionale dentro una comunitÃ e mira al coinvolgimento della vittima e dellâ??imputato. Nel segno di un reciproco riconoscimento delle rispettive ragioni. Nella letteratura sul tema si legge che essa â??si propone come risposta allâ??indoneitÃ del modello tradizionale del diritto penale (retributivo-punitivo) a coniugare riabilitazione e sicurezza socialeâ?•. Non Ã“ il caso nostro? Mi risulta che un pool di studiosi europei stia lavorando a un *position paper* che disegna le basi di una proposta sui â??diritti delle vittime del covid nella Ueâ?• ispirata appunto alla giustizia riparativa.

Conosco lâ??obiezione: al momento quellâ??istituto si applica solo dentro il processo. Qui si tratterebbe di sperimentarlo in alternativa ad esso e presupporrebbe la disponibilitÃ delle parti ad accedere a una mediazione. Mi chiedo se non sia possibile introdurlo ex novo con apposta legge. E, a proposito di innovazione normativa, mi pongo anche una ulteriore domanda, forse ingenua. Capisco che il magistrato titolare dellâ??indagine sia designato per competenza territoriale e ho massimo rispetto per il pm di Bergamo che se sta occupando. Ma, anche pensando alle esorbitanti responsabilitÃ di cui egli Ã“ caricato, mi chiedo se la materia, per peso ed estensione, non sarebbe da assegnare a qualche sede giudiziaria speciale e piÃ¹ elevata, piÃ¹ idonea a occuparsi di una questione dai tanti, troppi e delicatissimi risvolti. Per analogia, con quando, a fronte di questioni globali, ci si rivolge a Corti internazionali. Qui si tratterebbe di materia almeno nazionale.

(Foto di [Ã?nder Ã?rtel](#) su [Unsplash](#))

Data di creazione

19 Marzo 2023

Autore

franco_monaco